



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Approvato dalla Camera il Disegno di legge sulle semplificazioni

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato le motivazioni delle massime sulle categorie di quote e sulle clausole statutarie delle S.r.l. e delle PMI

Assonime chiarisce le funzioni del comitato per il controllo sulla gestione del modello monistico

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il trattamento sanzionatorio proposto dall'imputato è da ritenersi proporzionale all'illecito

Qualsiasi attività dissimulativa integra il reato di autoriciclaggio

L'emittente del prospetto di OPS è responsabile delle informazioni pubblicate

L'inadempimento non è grave se la parte non attiva la risoluzione del contratto o se non solleva la relativa eccezione

È sufficiente la variazione del patrimonio del debitore per esercitare l'azione revocatoria ordinaria

Approvato dalla Camera il Disegno di legge sulle semplificazioni

Provvedimento della Camera dei Deputati del 7 febbraio 2019 n. 1550

È stato approvato lo scorso 7 febbraio dalla Camera dei Deputati il Disegno di legge recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” – con il quale viene disposta la conversione del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 2018 come riportato nella **Newsletter 24 del 2018**. Il Disegno di legge, di cui si aspetta solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede diverse misure tra cui: *i*) l’istituzione, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di una Sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle Piccole e medie imprese in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni; *ii*) l’introduzione, per le imprese operanti nel settore agroalimentare, dell’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti; *iii*) l’istituzione, a partire dal 1 gennaio 2019, del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito dal ministero dell’Ambiente; *iv*) la definizione delle “tecnologie basate su registri distribuiti” (Blockchain e Smart Contract) e l’introduzione delle relative linee guida; *v*) la modifica della disciplina delle *start-up* e delle PMI innovative, allo scopo di semplificare gli obblighi informativi e gli adempimenti necessari per il mantenimento delle agevolazioni.

[torna su](#)

Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato le motivazioni delle massime sulle categorie di quote e sulle clausole statutarie delle S.r.l. e delle PMI

Provvedimento del Consiglio Notarile di Milano di gennaio 2019

Il Consiglio Notarile di Milano ha divulgato le motivazioni di alcune massime, pubblicate il 27 novembre 2018 e dedicate alle S.r.l. ed alle piccole e medie imprese (c.d. PMI). Tra le suddette massime si evidenziano: *i*) la massima n. 171 la quale chiarisce che lo statuto di una S.r.l. PMI può liberamente prevedere la misura delle quote, che quote di categorie diverse possono essere detenute da un unico socio o da più soci e che le predette quote possono coesistere sia con altre partecipazioni individuali sia con ulteriori categorie di quote; *ii*) la massima n. 172 esplicita che l'emissione di quote di categoria può avvenire solo nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, ovvero (a) in forza di un aumento del capitale sociale offerto in opzione ai soci in proporzione alle partecipazioni detenute, (b) in caso di conversione obbligatoria di una parte proporzionale di tutte le partecipazioni sociali già esistenti, oppure (c) in caso di conversione facoltativa delle partecipazioni sociali già esistenti, offerta a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni detenute; *iii*) la massima n. 173 prevede che i soci di una S.r.l. PMI possano introdurre statutariamente dei c.d. “diritti particolari” in sede di trasferimento di quote; *iv*) la massima 174 ritiene legittima l'emissione da parte della S.r.l. di quote a voto maggiorato o a voto multiplo, nonché la limitazione o lo scaglionamento del diritto di voto relativamente alle quote possedute da uno stesso soggetto, modulando l'espressione del diritto di voto e diversificandolo in ragione dell'appartenenza ad una determinata categoria; *v*) la massima n. 176, infine, prevede la possibilità di limitare le facoltà di informazione e consultazione previste dall'art. 2476 co. 2 cod. civ. qualora sia in essere, per obbligo legale o per decisione dei soci, la funzione di controllo sulla gestione

[torna su](#)

Assonime chiarisce le funzioni del comitato per il controllo sulla gestione nel modello monistico

Note e Studi sul modello monistico di governo societario di Assonime – del 29 gennaio 2019 n. 2

L'Assonime, con lo studio n. 2 del 2019, chiarisce alcuni aspetti riguardanti il sistema di amministrazione nel modello monistico ed in particolare le funzioni del comitato per il controllo sulla gestione. Nello specifico, nello studio si evidenzia che: *i)* nel sistema monistico, la vigilanza del comitato per il controllo sulla gestione è strumentale all'attività del consiglio di amministrazione; *ii)* il comitato per il controllo sulla gestione è tenuto a un monitoraggio costante, effettuato lungo tutto il corso della gestione sociale, dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile a differenza del collegio sindacale, il quale è tenuto a verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione; *iii)* il rapporto tra consiglio di amministrazione e comitato per il controllo sulla gestione non è assimilabile al rapporto delegante-delegato; *iv)* il consiglio di amministrazione non può dare direttive o indicare soluzioni né può avocare a sé le funzioni del comitato per il controllo sulla gestione individuate dal legislatore; *v)* nel modello monistico, la vigilanza sulla gestione, relativamente alla verifica nel merito delle operazioni, spetta all'intero consiglio di amministrazione e non al solo comitato per il controllo; *vi)* l'autonomia statutaria consente di attribuire al comitato per il controllo sulla gestione la funzione di vigilanza sul rispetto della legge, dello statuto e della corretta amministrazione e di introdurre previsioni specifiche riguardo la nomina e la revoca dei suoi componenti.

[torna su](#)

Il trattamento sanzionatorio proposto dall'imputato è da ritenersi proporzionale all'illecito

Corte di Cassazione – V Sezione Penale – Sentenza del 5 febbraio 2019 n. 5679

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha chiarito che se l'imputato, già destinatario di una sanzione amministrativa, formula una proposta di patteggiamento proponendo uno specifico trattamento sanzionatorio bisogna ritenere che egli ne abbia già riconosciuto implicitamente la proporzionalità all'illecito commesso. Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l'improcedibilità per la violazione del *ne bis in idem* a causa della sproporzionalità della pena in quanto era già stato destinatario di una sanzione pecuniaria da parte della CONSOB. Tuttavia, per i giudici la sanzione non risultava sproporzionata soprattutto tenuto conto che quanto irrogato corrispondeva alla proposta formulata nelle due istanze di patteggiamento dal medesimo ricorrente. La Corte di legittimità, infine, ha precisato che la sanzione amministrativa erogata dalla CONSOB e la sanzione penale irrogate erano complessivamente di importo non sproporzionato tenuto conto del danno patrimoniale arrecato al mercato, della gravità dei fatti contestati e del numero di risparmiatori coinvolti. Infatti, il doppio binario sanzionatorio, ad avviso della Suprema Corte, rischia di essere sproporzionato solo quando la prima sanzione risulta, da sola, proporzionata, efficace e dissuasiva rispetto al fatto contestato.

[torna su](#)

Qualsiasi attività dissimulativa integra il reato di autoriciclaggio

Corte di Cassazione – V Sezione Penale – Sentenza del 5 febbraio 2019 n. 5719

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che i bonifici infragruppo, gli assegni a garanzia di finanziamenti ed anche il pagamento di ratei di mutuo integrano il reato di autoriciclaggio, se attingono a provviste di origine illecita. Nel caso di specie, all'indagato era stato contestato l'autoriciclaggio per aver gonfiato i dati relativi all'attivo di diverse società acquisite sui conti di altre aziende, tra cui anche la controllante. Ad avviso della Corte di legittimità, nel caso di

specie non poteva rinvenirsi l'utilizzo a titolo personale del denaro, in quanto vi erano stati diversi passaggi, da conto corrente a conto corrente, che avevano determinato un allontanamento del denaro dalla loro origine; infatti nell'ipotesi di godimento a titolo personale del denaro non è ravvisabile alcuna attività dissimulativa. Sul punto, precisa la Suprema Corte: *"l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa"*. Infine la Corte di Cassazione chiarisce che la punibilità dell'autoriciclaggio, che costituisce una forma meno grave del riciclaggio anche per la sua afflittività, dipende dal tentativo di ottenere illecitamente un'utilità economicamente rilevante e di reinvestire la medesima utilità in ambiti redditizi, ma dannosi per gli altri operatori del sistema economico.

[torna su](#)

L'emittente del prospetto di OPS è responsabile delle informazioni pubblicate

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 30 gennaio 2019 n. 2654

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che l'emittente al quale siano imputabili, anche a titolo di colpa, le informazioni non veritiere sulla situazione patrimoniale della società contenute nel prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione (OPS) di azioni societarie, è responsabile, verso chi ha sottoscritto le azioni, del danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre. Ad avviso della Corte di legittimità, infatti, in difetto di prova contraria si presume che la non veridicità del prospetto abbia influenzato l'investimento del sottoscrittore. Alla luce del principio riportato, la Suprema Corte precisa che: *i)* l'imputabilità all'emittente di informazioni fuorvianti al pubblico dei potenziali investitori comporta la responsabilità del danno subito dagli acquirenti; *ii)* il danno consiste nella differenza fra il prezzo di acquisto e il minor prezzo cui l'acquirente avrebbe acquistato i titoli in presenza di un prospetto informativo contenente informazioni corrette. Inoltre, precisa la Corte di legittimità, l'accertamento del danno prescinde dall'accertamento della concreta disponibilità all'acquisto da parte del soggetto che abbia poi aderito all'offerta e non presuppone la determinazione del prezzo che l'acquirente sarebbe stato disposto a pagare per le azioni qualora avesse avuto a disposizione un prospetto informativo rappresentativo della reale situazione della società. In pratica, avvalendosi dell'accertamento peritale, occorre determinare il valore che le azioni avrebbero avuto sul mercato qualora vi fosse stata una corretta informazione conforme alla normativa di settore applicabile e, così, accertare l'ammontare del danno come differenza fra il prezzo di acquisto ed il valore delle azioni ricostruito.

[torna su](#)

L'inadempimento non è grave se la parte non attiva la risoluzione del contratto o se non solleva la relativa eccezione

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 30 gennaio 2019 n. 2540

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito che se una parte, a fronte dell'inadempimento dell'altra, esegue il contratto e non attiva il rimedio della risoluzione né solleva l'eccezione di inadempimento, non sussiste la gravità dell'inadempimento della controparte. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, la parte con l'esecuzione del contratto dimostra di attribuire scarsa importanza all'inadempimento dell'altra. Pertanto, in mancanza del requisito della gravità dell'inadempimento, ex art. 1455 cod. civ., non può operare la risoluzione del contratto.

[torna su](#)

È sufficiente la variazione del patrimonio del debitore per esercitare l'azione revocatoria ordinaria

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 28 gennaio 2019 n. 2313

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (*eventus damni*), presupposto oggettivo per esercitare l'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., può consistere anche nella variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore che comporti maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito e non solo nella sua totale compromissione. Sul punto, precisa la Corte di legittimità, è onere del debitore dimostrare l'idoneità del suo patrimonio residuo al soddisfacimento delle ragioni del creditore (e la conseguente non revocabilità dell'atto che lo ha ridotto). Inoltre, ad avviso della Corte di legittimità, la disciplina della non revocabilità dell'atto di adempimento di un debito scaduto, ex art. 2901 co. 3 cod. civ., si applica anche al contratto di vendita di un bene se è finalizzato ad ottenere la liquidità necessaria per l'adempimento di un debito pregresso. Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, la vendita di un immobile è immune dall'azione revocatoria solo se rappresenta l'unico mezzo a disposizione del debitore per reperire il denaro necessario all'adempimento di un altro debito.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it